

consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuta una o più conferme nell'ufficio. »

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Passeremo ora all'articolo 4 del disegno della Commissione:

« Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° i funzionari dell'ordine giudiziario;

3° gli uscieri;

4° tutti coloro, che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1937. »

L'onorevole Rava è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Cucchi Luigi?

(Non è presente).

L'onorevole Daneo a questo articolo 4 ha presentato il seguente emendamento: « aggiungere al numero 2 bis. - Gli avvocati ed i procuratori esercenti. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

Daneo. Se questo disegno di legge si fosse limitato ad un articolo, aumentando da lire trenta a lire cento il limite di valore pei giudizi dei conciliatori, avrei approvato il disegno e lasciato all'esperienza il suggerire i rimedi contro gli inconvenienti che si fossero manifestati. Ma poichè si è molto mutato e del carattere del giudizio e della qualità del giudice, io credo di dover segnalare un inconveniente che ora, nei limiti della ristretta competenza di trenta lire, è lievissimo, ma potrebbe farsi assai più grave con l'allargata competenza dei conciliatori.

Voi avete voluto che i consiglieri comunali non fossero nelle categorie degli eleggibili perchè, ci disse il sotto-segretario di Stato, la loro posizione sarebbe stata delicata assai di fronte ai litiganti elettori.

Io non credo a questa difficoltà di posizione, ma parmi che un'altra categoria di persone si troverebbe invece, con i nuovi limiti della competenza, in una posizione delicata e difficile se dovesse adempiere l'ufficio di conciliatore ed è quella degli avvocati e specialmente, ed assai più, dei procuratori esercenti.

Con l'allargata competenza, per la quale tutto il piccolo commercio troverà nel con-

ciliatore il giudice quasi esclusivo di tutte le sue controversie ordinarie, il procuratore esercente potrà essere richiesto spessissimo, anche se rivestito della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, di assistere davanti ad un collega, conciliatore o vice-conciliatore dello stesso Comune, qualche suo cliente abituale. Od anche, ricusando di ciò fare, dovrà spesso rinunciare a giudicare perchè alcuna delle parti che gli compaiono davanti è sua cliente abituale. O questa potrà essere la sua cliente di domani od esserlo stata prima, e in tutti tali casi il sospetto sorgerà ingiusto ma facile nel popolino che ingombrerà l'ufficio del conciliatore, ed il prestigio del giudice e dell'istituzione ne scapiterà. Ora, io che mi vanto di appartenere all'ordine degli avvocati, alla Curia, e che so quanto bisogni, specialmente nelle magistrature popolari, mantenere altissimo il prestigio, vorrei che fosse tolta di mezzo la possibilità del sospetto.

Voi udiste ieri l'onorevole Torraca accennare alla necessità, secondo lui, di impedire ai deputati l'esercizio dell'avvocatura.

Io credo erroneo quel concetto, ma comprendo che esso nasce da una falsa supposizione, che è radicata in una parte di litiganti, che cioè l'avvocato deputato possa influire sui giudici. E sarebbe certo desiderabile pel decoro della giustizia che quella supposizione non fosse pur possibile; ma disgraziatamente il rimedio dell'onorevole Torraca sarebbe per me peggiore del male.

Nel caso nostro, invece, noi possiamo agevolmente togliere il sospetto col sancire l'incompatibilità od almeno, se la formula del mio emendamento non piacesse, impedire che si possa o fare o credere possibile che si faceva dal conciliatore il patrocinante delle parti davanti al tribunale in cui esso stesso avrà seduto ieri e tornerà a seder domani come giudice.

Mi direte che il vice-pretore può fare questo; ma vi rispondo che, nella pratica, in tutti i grandi centri dove l'inconveniente sarebbe maggiormente sentito e notato, si scelgono vice-pretori di carriera appunto perchè l'inconveniente avvenne altre volte e si volle di poi evitarlo.

Sono queste le ragioni per le quali io proponi il mio emendamento, che lascio volentieri giudicare dalla stessa Commissione e dal Governo, pronto a portarvi quei tempe-